



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Via Garibaldi,8 - 38049 VIGOLO VATTARO
Tel. 0461 848878 Fax 0461 845217 C.F. 80018600223
email segr.vigolovattaro@scuole.provincia.tn.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Questo è il **Regolamento del collegio dei docenti** dell'**Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro** previsto dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e dallo Statuto dell'Istituzione

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti mentre, per quanto riguarda la composizione e le funzioni, esso si richiama agli articoli 9 e 10 dello Statuto.

TITOLO I FUNZIONAMENTO

Art. 1 Finalità

1. Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 2 Composizione

1. Il Collegio dei docenti è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell'Istituto.

2. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, gli assistenti educatori in servizio nell'Istituto.

3. In ordine a particolari argomenti di interesse organizzativo contemplati dalla normativa o dal contratto di lavoro, è prevista la partecipazione alle sedute del personale ATA.

Art. 3 Presidenza e coordinamento delle sedute

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, da un collaboratore da lui designato.

2. Il Presidente adotta ogni opportuna iniziativa e provvedimento, anche disciplinare, coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento; assicura inoltre l'effettiva trattazione collegiale dei punti all'ordine del giorno, la libertà di espressione ed il rispetto delle reciproche opinioni.

3. In caso di gravi irregolarità nei comportamenti dei membri del Collegio che rendano difficoltoso lo svolgimento dei lavori, il Presidente, salvi gli opportuni provvedimenti individuali, può disporre la momentanea sospensione dei lavori e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a nuova data.

4. Il Dirigente può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle proposte approvate dal Collegio prima della loro esecuzione.

5. Attribuzioni del Dirigente:

- formula l'ordine del giorno, sentiti i collaboratori, tenuto conto delle indicazioni di massima contenute nel piano annuale delle attività integrate dalle nuove esigenze verificatesi nel tempo ed esaminando le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli organi collegiali della scuola;
- contestualmente alla convocazione del C.D., mette a disposizione tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno;
- convoca e presiede il Collegio;

6. Attribuzioni del Presidente del Collegio docenti:

- affida la funzione di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso, di norma ad uno dei collaboratori;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre e chiude la seduta;
- dà la parola, guida e modera la discussione;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama il risultato delle stesse;
- designa i relatori degli argomenti posti all'o.d.g., qualora necessario;
- attua tutte le necessarie iniziative per garantire uno svolgimento democratico delle sedute e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- autentica con la propria firma il verbale della riunione redatto dal Segretario del Collegio.

Art. 4 Funzioni del Collegio dei docenti

Le funzioni del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 10 dello Statuto dell'Istituzione.

Il Collegio dei docenti è titolare delle competenze di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, ha particolare cura di favorire e sviluppare il coordinamento interdisciplinare, di definire i criteri di valutazione in linea con il regolamento della valutazione della P.A.T. e di promuovere le azioni di orientamento personale degli studenti e di continuità interna al sistema d'istruzione tra diversi livelli di scolarità, dal raccordo con la scuola dell'infanzia fino a quello con le scuole del secondo ciclo d'istruzione e di formazione.

Funzioni del Collegio dei docenti:

- approva, ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della L. P. 7 agosto 2006, n.° 5, un Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione;
- elabora il Progetto di Istituto sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dallo Statuto dell'Istituzione;
- delibera la programmazione generale dell'attività didattica ed educativa in coerenza con i criteri generali del Progetto d'Istituto, con l'obiettivo di promuovere il successo formativo degli studenti e la loro partecipazione motivata all'attività della scuola;
- adegua i piani di studio provinciali alle scelte del Progetto d'Istituto, anche in relazione alle esigenze formative e al contesto socio-economico del territorio di riferimento nel limite di quanto disposto dalla normativa provinciale;
- delibera in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- propone al Dirigente Scolastico l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale e approva il catalogo annuale/pluriennale delle proposte di formazione in servizio interne all'istituzione;
- designa i docenti componenti il Nucleo interno di valutazione;
- designa i propri rappresentanti all'interno di organismi territoriali interscolastici e interistituzionali, su richiesta degli stessi;
- delibera annualmente le adozioni dei libri di testo o degli strumenti alternativi ai libri di testo per le attività di studio e provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Progetto di Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la stesura dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, valorizzazione delle eccellenze, continuità e orientamento scolastico;
- delibera la ripartizione del monte ore annuale dei docenti secondo le norme contrattuali e le fasce di oscillazione delle discipline della Scuola Primaria;
- dà indicazioni sulla ripartizione delle ore di potenziamento formativo previste dall'ex art. 26 del CCPL, comma 4.
- delibera le attività da retribuire con il Fondo di Istituto;
- identifica le eventuali funzioni strumentali e determina i criteri e le modalità per l'attribuzione delle stesse ai docenti; definisce i docenti destinatari;
- elegge il comitato di valutazione del servizio dei docenti;
- dà indicazione al Consiglio dell'Istituzione circa l'adozione dell'orario scolastico dei singoli Plessi scolastici e sui giorni di vacanza da individuare autonomamente dal Consiglio dell'Istituzione, in base al calendario scolastico emanato dalla P.A.T.

- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, al fine della valutazione degli studenti (art. 7 comma 2 lett. c T.U. Art. 2 O.M. 134/2000).

Art. 5 Convocazione delle sedute

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, con cadenza stabilita dal calendario di utilizzazione delle ore di attività funzionali all'insegnamento e votato dal Collegio oppure, in via straordinaria, per particolari motivi di urgenza, su richiesta motivata di almeno un terzo dei docenti, entro dieci giorni dalla richiesta o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.
Durante la sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua) il Collegio dei Docenti non può essere convocato.
3. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo anticipo, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, con firma per presa visione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta, la data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno. L'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.
5. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, con firma per presa visione.

Art. 6 Validità delle sedute

1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti; la presenza viene verificata tramite l'apposizione della firma nell'apposito elenco.
Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
2. Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Sono pertanto calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico.
3. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Ad apertura di seduta il Dirigente scolastico verifica il numero dei presenti e l'esistenza del numero legale, pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento, datone atto nel verbale, il Collegio dovrà essere riconvocato dal Dirigente.
4. Durante le votazioni potrà essere richiesta la verifica del numero legale e della regolare partecipazione al voto di tutti i presenti. Il venir meno del numero legale determina il rinvio delle decisioni al successivo Collegio. Il temporaneo allontanamento dei presenti, ove risulti determinante per la formazione delle maggioranze, determina l'obbligo di procedere, al loro rientro, a nuova votazione nella stessa seduta.

Art. 7 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori, tenuto conto delle indicazioni di massima contenute nel Piano annuale delle attività integrate dalle nuove esigenze verificatesi nel tempo, ed esaminando le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli organi collegiali della scuola;
2. In caso di richiesta scritta firmata da almeno il 30% dei docenti in servizio, presentata prima della convocazione, l'ordine del giorno sarà integrato con gli argomenti proposti.

Art. 8 Svolgimento della seduta

1. In apertura di seduta il Collegio dei docenti approva il verbale della seduta precedente con le modifiche ed osservazioni eventualmente proposte dai docenti.
2. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono soggetti né a discussione né a delibera.
3. L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro può presentare una mozione d'ordine modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi l'organo collegiale con votazione palese. Non è consentito discutere di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Il dibattito per ogni punto all'ordine del giorno avviene secondo le seguenti modalità:
 - proposte alternative o emendamenti;
 - richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta;
 - risposta dei proponenti;
 - dichiarazione di voto od osservazioni.
5. Il Dirigente apre la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte già note o formulate, per un tempo di norma non superiore a dieci/quindici minuti.
6. Il Dirigente scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni su ogni singolo punto all'ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso.
Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente che provvede a concedere la parola.
7. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti, fatta salva la facoltà del Presidente dell'assemblea di concedere tempo aggiuntivo.
8. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario, in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

9. Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno per un tempo non superiore a tre minuti, fatta salva la facoltà del Presidente dell'assemblea di concedere tempo aggiuntivo.

10. Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti: tale richiesta va approvata a maggioranza dal Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta, complessivamente non più di due sospensioni con il limite di una sola per argomento. Nell'approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Dirigente. Il tempo di sospensione è da computare nel monte ore riservato alle riunioni del Collegio Docenti.

11. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Dirigente sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se previsto, le sottopone a votazione.

12. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione.

13. La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del Dirigente o della maggioranza del Collegio, esaurito il tempo previsto in sede di convocazione, la riunione può essere protratta per un massimo di trenta minuti, o aggiornata. In ogni caso il tempo eccedente utilizzato è da computare nel monte ore riservato alle riunioni del Collegio docenti.

Art. 9 Votazioni e deliberazioni

1. In sede di votazione ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. La votazione avviene in modo palese; la maggioranza del collegio può chiedere la votazione a scrutinio segreto su particolari argomenti.

2. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

3. La votazione segreta è di norma prevista per la nomina dei membri del Comitato di valutazione dei Docenti, delle Funzioni strumentali o di rappresentanti del collegio in seno ad altri Enti ed Istituzioni.

È possibile derogare alla votazione a scrutinio segreto di cui al comma precedente in presenza di un'unica e specifica candidatura.

4. Perché sia valida, la votazione deve rispondere ai seguenti criteri:

- per deliberazioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti e per la modifica dei vari regolamenti dell'Istituzione, è richiesto un quorum "costitutivo" formato dalla maggioranza dei votanti presenti (50% + 1);
- per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente è sufficiente la presenza di un quorum "deliberativo" formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti.

5. Nel caso di due proposte fra loro alternative viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli.

7. Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. Ciascun membro dell'organo collegiale può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai due minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

8. Nel caso di votazione segreta, il quorum "costitutivo" è raggiunto quando i partecipanti alla seduta sono il 50%+1 degli aventi diritto al voto; per il quorum "deliberativo" è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli, le schede bianche e gli astenuti.

9. Le delibere degli organi collegiali, salvo non contengano una precisa data di scadenza, rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o sostituite da successive delibere (principio della *prorogatio*) o superate da norme di più alto livello.

10. La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. La deliberazione è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso la loro determinazione.

11. È facoltà di singoli componenti il Collegio esprimere, relativamente ai punti all'ordine del giorno, proposte di deliberazione alternative a quelle formulate dal Presidente.

Art. 10 Verbali delle riunioni ed approvazione del contenuto

1. Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione del verbale, a carattere sintetico, riporta le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi viene riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario.

2. Il verbale deve indicare l'effettiva durata della seduta e verrà letto e votato per approvazione nella seduta successiva. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso.

3. Le richieste di variazione del verbale possono essere espresse oralmente o possono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

4. Il verbale del Collegio Docenti è redatto entro quindici giorni dalla data della avvenuta riunione e messo a disposizione sia in forma cartacea nei singoli plessi, sia in formato elettronico sul sito dell'Istituto, in apposita sezione riservata ai docenti.

5. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati in formato cartaceo a cura del Funzionario Amministrativo Scolastico.

TITOLO II ARTICOLAZIONI

Art. 11 Articolazioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti funziona a livello unitario e può articolarsi in sezioni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado

2. Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, in dipartimenti disciplinari per materia, area, ambito e in altre forme di coordinamento che vengano ritenute necessarie per compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa.

3. Il numero, le funzioni e il monte ore delle commissioni vengono decisi dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.

4. Nella costituzione delle commissioni si avrà cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata, per numero e per rappresentanza dei vari plessi, nonché in relazione all'impegno e al carico di lavoro delle singole commissioni.

5. Le commissioni si insediano entro 15 giorni dalla data della loro costituzione da parte del Collegio. Il referente delle commissioni è un docente scelto fra i membri della commissione.

6. Il referente della commissione opera secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio e provvede alla redazione del verbale delle riunioni, che contiene l'indicazione della data della riunione, l'o.d.g., ora di inizio e di fine, i nominativi dei presenti e le decisioni prese in relazione a ciascun punto dell'o.d.g. Il coordinatore inoltre relaziona al Collegio in merito al lavoro svolto; il Collegio procederà quindi alla discussione e alla votazione.

TITOLO III RAPPORTI CON ORGANI E ORGANISMI INTERNI ED ESTERNI

Art. 12 Consiglio dell'Istituzione

1. All'articolo 6 lo Statuto stabilisce che i rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio dell'Istituzione siano sei.

2. Il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del Consiglio dell'istituzione scolastica e formativa" previsto dall'art. 22 della L.P. n. 5/2006 stabilisce che l'elezione dei rappresentanti abbia luogo all'interno di un'assemblea elettorale del personale docente.

Art. 13 Nucleo interno di valutazione

L'art. 13 dello Statuto dell'Istituzione stabilisce che i docenti che costituiscono il Nucleo interno di valutazione siano tre, designati dal Collegio dei docenti, tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione. Il nucleo interno di valutazione dura in carica tre anni.

Art. 14 Comitato per la valutazione degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti.

2. Il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico, che ne è il Presidente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Altri rapporti

Su richiesta di Enti presenti sul territorio (Biblioteche, Comprensorio, ...) il Collegio docenti può designare inoltre propri rappresentanti, tenendo conto della disponibilità e delle competenze necessarie.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 16 Modifiche al regolamento e rinvio

1. Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei docenti.

2. Si rinnova tacitamente di anno in anno. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni anche a seguito di innovazioni legislative, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3. Può essere modificato su proposta motivata presentata dal Dirigente o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.

4. Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente regolamento, il Collegio può nominare una commissione avente potere puramente consultivo.

5. La proposta di modifica deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (cfr. art. 9, c. 4) ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell'approvazione.

Art. 14 Diffusione del regolamento

È cura del Dirigente scolastico favorire la diffusione del presente regolamento, che dovrà essere pubblicato tramite circolare, affisso nelle sale docenti dei diversi plessi dell'Istituzione ed all'albo degli Organi Collegiali